

Penale Sent. Sez. 6 Num. 34433 Anno 2026
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: TONDIN FEDERICA
Data Udienza: 15/07/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da

avverso l'ordinanza del 19/03/2026 del Tribunale di Napoli

udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin;
udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, in subordine, che l'ordinanza impugnata sia annullata limitatamente al capo b);
uditi gli Avvocati _____ difensori di
che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Napoli ha respinto l'istanza di riesame proposta avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato a _____ la misura del divieto di dimora in relazione ai reati di cui agli artt. 318, 321 (capo b), 81, 110, 48, 476 (capo c) e 81, 110, 640-*bis* cod. pen. (capo d).

Secondo l'accusa, _____, quale membro del Consiglio Regionale _____, Presidente della Commissione ambiente, energia e protezione civile, abusando dei suoi poteri e delle sue funzioni, avrebbe messo la propria

posizione istituzionale al servizio degli interessi della società , per rimuovere gli ostacoli amministrativi che impedivano l'erogazione del finanziamento pubblico destinato alla realizzazione di un impianto produttivo. Dopo che gli uffici regionali competenti avevano ribadito la necessità della Valutazione di incidenza ambientale (VINCA), il ricorrente avrebbe esercitato pressioni sulla Dirigente responsabile e, preso atto dell'impossibilità di ottenere un suo parere favorevole, avrebbe ideato un diverso percorso amministrativo, volto a sottrarre la pratica alla competenza dell'ufficio regionale, mediante promozione di una convenzione tra il Comune di , nel cui territorio insiste l'impianto produttivo, e il Comune di , già delegato in materia e dotato di Commissione ambiente per le VINCA; avrebbe influenzato i soggetti comunali coinvolti, così ottenendo un provvedimento che attestava la non necessità della VINCA, tanto da consentire alla di stipulare il contratto di finanziamento con e di ottenere le prime erogazioni. Ciò in quanto la legittimità dell'intervento, dal punto di vista della sua conformità alla disciplina urbanistica ed ambientale, era la condizione esplicitamente richiesta per l'ammissione della società al contributo pubblico fornito da

Quale controprestazione, il ricorrente avrebbe accettato da rispettivamente presidente e socio di , il pagamento del noleggio di uno *yacht* per sé, per i propri familiari e per altri accompagnatori nelle giornate del 9 e 10 settembre 2023, per un valore di euro 7.320 (capo b).

Al capo c) si contesta il concorso nel delitto di falso per induzione, per aver prodotto, in allegato alla richiesta di parere alla Commissione ambientale di una falsa asseverazione, predisposta dal geom. , circa la distanza dell'impianto dal , nonché un falso studio ambientale del 30/10/2023, nel quale i lavori e le attività di cantiere venivano descritti come "da realizzare su un arco di 4 anni...960 giorni di cantiere", nonostante l'impianto fosse stato già quasi totalmente costruito alla data del 02/11/2023, così inducendo in errore la Commissione ambientale che emetteva un parere nel quale riportava i falsi dati.

Al capo d) si contesta il concorso nel delitto di truffa aggravata in danno di , che, nella procedura di richiesta di agevolazioni avanzata da , con la produzione del parere ottenuto dalla Commissione del Comune di , sarebbe stata indotta in errore sulla non assoggettabilità a VINCA dell'intervento da finanziare ed avrebbe, perciò, sottoscritto il contratto di finanziamento per euro 13.400.000 circa, procedendo alla successiva erogazione di euro 2.453.176,80 a titolo di anticipazioni a fondo perduto ed euro 1.500.802,00 a titolo di finanziamento agevolato (totale 3.953.976,60), accreditati sulla filiale

di Napoli della banca _____ in relazione all'erogazione in favore di _____
del finanziamento pubblico.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di _____, deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati.

2.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 15 Cost., 14, comma 1, d. lgs n. 51 del 2018, 185, 191, 234, 253, 254, 587 cod. proc. pen., 220 disp. att. cod. proc. pen., in relazione all'utilizzabilità del materiale probatorio posto a fondamento del giudizio di gravità indiziaria relativo al capo b).

Si deduce, in primo luogo, che l'annullamento ad opera della Corte di cassazione del decreto di sequestro dei dispositivi elettronici in uso sia al ricorrente che a terzi, del 02/10/2024, determinerebbe l'inutilizzabilità di tutti i dati informatici successivamente estratti.

Oltre a ciò, si deduce che le conversazioni *WhatsApp* spontaneamente consegnate da _____ sarebbero state acquisite in violazione dell'art. 254 cod. proc. pen., trattandosi di corrispondenza informatica la cui acquisizione avrebbe richiesto l'adozione di uno specifico decreto di sequestro. Né potrebbe attribuirsi rilievo decisivo alla circostanza che le *chat* siano state spontaneamente messe a disposizione da uno degli interlocutori. Qualora, infatti, la comunicazione tra più soggetti si svolga in un contesto riservato, permane l'esigenza di garantire la libertà e la segretezza delle comunicazioni, con conseguente necessità di rispettare le relative garanzie previste dall'ordinamento.

La difesa deduce, inoltre, che illegittimamente il Tribunale avrebbe valorizzato il contenuto delle *chat* attraverso le dichiarazioni testimoniali dei soggetti escussi, poiché che tale operazione realizza un aggiramento del divieto di utilizzazione della prova illegittimamente acquisita. Ai fini della cd. prova di resistenza aggiunge che, espunti dal compendio cautelare gli elementi ritenuti inutilizzabili, il quadro indiziario relativo al delitto di corruzione risulterebbe privo di sufficiente consistenza.

2.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 318 cod. pen. e 273 cod. proc. pen. per difetto degli elementi costitutivi del delitto di corruzione.

L'ordinanza non chiarisce quale natura abbia il *weekend* in barca del settembre 2023 nella prospettata intesa corruttiva. Non viene chiarito, infatti, se il soggiorno costituisca l'adempimento di una promessa precedentemente formulata e accettata, ovvero se rappresenti il perfezionamento dell'accordo, né, soprattutto, se esso sia in rapporto di corrispettività con la prestazione del pubblico ufficiale.

Sul punto, la motivazione risulterebbe meramente apparente, in quanto, oltre a non confrontarsi adeguatamente con la dichiarazione liberatoria resa da [redacted] finisce per attribuire valenza corruttiva alla presunta attività svolta dal ricorrente in favore della società [redacted] sulla base della sola prossimità temporale tra tale attività e il soggiorno in barca.

Una simile impostazione, tuttavia, sembra postulare, senza adeguata dimostrazione, che qualsiasi utilità o liberalità proveniente da un privato in favore di un pubblico agente, ove temporalmente prossima a un interessamento di quest'ultimo per questioni riconducibili al primo, sia di per sé idonea a integrare un fatto corruttivo. Tale automatismo non consente, però, di individuare né l'esistenza di un accordo corruttivo né il necessario rapporto di reciprocità tra le prestazioni, tenuto conto che l'ipotesi della corruzione funzionale susseguente esula dal perimetro dell'art. 318 cod. pen., che limita la tipicità alla sola corruzione antecedente, a differenza del successivo art. 319 cod. pen.

2.3. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 318 cod. pen. e 273 cod. proc. pen., in quanto le condotte contestate al ricorrente non sono riconducibili, neppure sul piano indiziario, al delitto di corruzione per l'esercizio della funzione, difettando l'individuazione delle funzioni e dei poteri propri del pubblico ufficiale che avrebbero costituito oggetto del presunto accordo illecito e risultando, per converso, le attività oggetto del prospettato mercimonio estranee all'ambito delle sue competenze.

in qualità di Consigliere Regionale e Presidente della Commissione ambiente, non aveva alcuna competenza diretta sulle procedure VINCA, che erano attribuite dapprima agli uffici della Giunta Regionale e, successivamente, ai Comuni di [redacted]

Secondo la difesa, l'ordinanza impugnata non individua alcun potere tipico concretamente esercitato da [redacted]. Non viene infatti indicato alcun atto riconducibile alle prerogative del Consigliere Regionale o della Commissione da lui presieduta, mentre l'intera motivazione descrive soltanto un'attività di interessamento politico e di mediazione relazionale presso pubblici ufficiali appartenenti ad amministrazioni diverse.

Si aggiunge che l'ordinamento distingue nettamente le competenze del Consiglio Regionale da quelle della Giunta Regionale, attribuendo ai Dirigenti di quest'ultima piena autonomia nella gestione delle procedure amministrative. I Consiglieri Regionali non dispongono di poteri di direzione, impulso o controllo sugli uffici della Giunta e, a maggior ragione, non possono incidere sulle decisioni delle Amministrazioni comunali.

2.4. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 81, 110, 48, 476, comma 1 e 2, 640-bis cod. pen. per difetto di gravi indizi in ordine ai reati di falso e truffa aggravata per il conseguimento di finanziamenti pubblici.

Il Tribunale avrebbe attribuito a [redacted] un ruolo di istigatore nella predisposizione di elaborati contenenti dati non veritieri, senza spiegare in che modo egli avrebbe concretamente suggerito tali contenuti e senza confrontarsi con gli elementi probatori di segno contrario.

In particolare, il ricorso evidenzia che i dati ritenuti falsi – relativi alla capacità produttiva dell'impianto, alla distanza dal sito [redacted] e allo stato di realizzazione del caseificio – erano già contenuti in una relazione trasmessa dagli imprenditori a [redacted] nel novembre 2022. Tali informazioni non sono state ideate, dunque, dal ricorrente, ma costituivano elementi tecnici già formalmente rappresentati alle Amministrazioni competenti.

Inoltre, la perizia relativa alla distanza dell'impianto dal sito [redacted] era stata autonomamente predisposta e asseverata dal geometra [redacted] prima delle conversazioni valorizzate dall'accusa; lo stesso professionista ha dichiarato di non avere mai conosciuto [redacted] di avere ricevuto da lui alcuna indicazione.

Parimenti infondata sarebbe la contestazione relativa allo stato di avanzamento dell'opera. La difesa osserva che tutta la documentazione sequestrata presso l'ufficio di [redacted] descrive il caseificio come già realizzato, riportando l'inizio dei lavori, le opere eseguite e le caratteristiche dell'impianto. La dicitura secondo cui l'opera sarebbe stata ancora "da realizzare", contestata dall'accusa, comparirebbe esclusivamente nello studio ambientale depositato il 31/10/2023, documento redatto autonomamente dai nuovi professionisti incaricati dagli imprenditori.

Sotto tale profilo, il ricorso evidenzia che la fase conclusiva della pratica è stata interamente gestita dall'architetto [redacted] e dagli altri tecnici dei [redacted], i quali hanno curato autonomamente la redazione dello studio ambientale e i rapporti con gli enti competenti.

2.5. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. per difetto di attualità e concretezza delle esigenze cautelari. La motivazione sul punto si confronterebbe in maniera meramente apparente con il fatto che il ricorrente, all'epoca dei fatti esponente della maggioranza e Presidente della Commissione ambiente, ricopre ora la carica di Consigliere Regionale dell'opposizione e che, a seguito delle recenti elezioni, è completamente mutata la composizione del Consiglio Regionale. Non viene tenuto in debito conto, poi, il tempo trascorso rispetto alle vicende oggetto di provvisoria contestazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente affrontato il tema dell'ammissibilità del ricorso posto dal Procuratore generale, che ha rilevato che l'atto di impugnazione cautelare è stato irritualmente proposto solo via pec, nonostante fosse obbligatorio il suo deposito con modalità telematiche prescritte (deposito tramite portale) a fare data dal 1° aprile 2026.

Emerge dagli atti che il ricorso è stato depositato il 18 maggio 2026 sia via pec che tramite "portale", per cui deve considerarsi ammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

2.1. Questa Corte, con sentenza n. 17479 del 04/02/2025, ha annullato il decreto di sequestro probatorio dei dispositivi informatici degli indagati, disponendo la restituzione non solo dei supporti materiali, ma anche dei dati estrapolati dagli stessi.

La difesa ha eccepito innanzi al Tribunale per il riesame l'inutilizzabilità patologica delle *chat* estrapolate da detti dispositivi, in ragione della mancanza di un decreto di sequestro di corrispondenza ai sensi dell'art. 254 cod. proc. pen.

Il Tribunale per il riesame ha rilevato che la censura era stata solo genericamente dedotta «poiché allorquando viene eccepita l'inutilizzabilità di un mezzo di prova, la difesa è tenuta ad illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità della censura, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cd. prova di resistenza, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le risultanze residue sono sufficienti a giustificare il convincimento del giudice» (pag. 6 provvedimento impugnato).

Tale conclusione è errata.

La peculiarità del giudizio di riesame, rimedio riservato all'indagato o imputato, si giustifica in ragione del fatto che esso costituisce la prima occasione di valutazione della vicenda cautelare nel pieno contraddittorio tra le parti.

«Per questo motivo l'attività del giudice del riesame non consiste nell'affrontare motivi specifici ma, essendo sufficiente ad attivare la procedura la mera richiesta ancorché priva di motivazione, consiste nella valutazione, *ex novo* ed anche in base di nuovi elementi - appunto "riesame" - nel contraddittorio tra le parti» (Sez. 6, n. 4294 del 10/12/2012, Straccia, Rv. 254416 - 01).

La diversa natura di tale giudizio spiega, altresì, perché il c.d. «giudicato cautelare» non si formi sull'ordinanza applicativa della misura non impugnata, ma soltanto sul provvedimento adottato all'esito del riesame (Sez. 6, n. 7375 del 03/12/2009 - dep. 24/02/2010, Bidognetti, Rv. 246026), vale a dire a seguito di

una fase nella quale sia stato effettivamente assicurato il contraddittorio tra le parti.

Non vi è, dunque, spazio per ridurre la cognizione del giudice del riesame, il cui compito è la valutazione globale della vicenda cautelare, a prescindere da quelle che sono le specifiche doglianze proposte con l'impugnazione, che valgono soltanto ad attenuare l'obbligo di motivazione, nel senso che, sui punti non oggetto di censura, la motivazione potrà essere articolata in modo sintetico e non condizionato dalla necessità di rispondere alle argomentazioni della difesa. Per questo, del resto, il giudice del riesame può annullare o riformare in senso favorevole all'imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell'atto di impugnazione, così come può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione dell'ordinanza cautelare (Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314 – 03).

Non sono, dunque, applicabili al giudizio di riesame i principi relativi alla cd. prova di resistenza, riferiti alla diversa materia del ricorso in cassazione.

L'erroneità della motivazione sul punto non incide, tuttavia, sul complessivo impianto motivazionale dell'ordinanza impugnata, che ha proceduto ad un pieno esame e ha fondato il quadro indiziario a carico del ricorrente sui contenuti delle intercettazioni, sugli esiti delle attività di polizia giudiziaria e sulle dichiarazioni rese dai soggetti escussi a sommarie informazioni.

2.2. La difesa ha dedotto, poi, l'inutilizzabilità derivata delle sommarie informazioni testimoniali, nella parte in cui riportano il contenuto delle comunicazioni via *chat* scambiate con i dispositivi illegittimamente sequestrati.

Questa Corte, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, ha precisato che l'inutilizzabilità ex art. 270, comma 1, cod. proc. pen. degli esiti dell'attività di captazione riguarda i risultati probatori conseguiti con tale specifico mezzo di prova, ma non esclude che i medesimi risultati possano essere ottenuti con un mezzo di prova diverso, sicché non sono affette da invalidità derivata le deposizioni rese, in sede di interrogatorio, dall'indagato a cui sia stata data lettura delle conversazioni intercettate (Sez. 5, n. 34238 del 28/05/2024, Foti, Rv. 286939 – 03) né le deposizioni rese dagli interlocutori sul loro contenuto (Sez. 6, n. 1007 del 07/11/2019, Franceschi, Rv. 277586 – 01).

Il fondamento di tale principio risiede nella natura autonoma del mezzo di prova attraverso il quale il contenuto delle conversazioni viene acquisito al processo: la deposizione resa dal soggetto che abbia avuto diretta conoscenza di quel contenuto costituisce, infatti, un mezzo di prova distinto e autonomo rispetto all'attività di intercettazione, sicché l'inutilizzabilità di quest'ultima non si comunica alla deposizione.

Tali principi devono trovare applicazione anche con riguardo all'inutilizzabilità delle *chat* acquisite mediante il sequestro illegittimo del dispositivo sul quale erano memorizzate, quando, come nel caso in esame, il contenuto delle conversazioni sia stato successivamente riferito dagli interlocutori sentiti a sommarie informazioni.

Anche in tale ipotesi, infatti, l'eventuale inutilizzabilità dell'elemento acquisito mediante il sequestro non determina, per ciò solo, l'inutilizzabilità della successiva deposizione, trattandosi di un autonomo mezzo di prova, il cui contenuto non viene acquisito al processo direttamente attraverso l'atto di apprensione del dispositivo, ma attraverso la dichiarazione resa dal soggetto che ne riferisce il contenuto.

2.3. Si contesta, inoltre, l'utilizzabilità delle *chat* tra '
 4

spontaneamente prodotte dal primo, in quanto non acquisite mediante un provvedimento di sequestro.

Sul punto va ribadito che l'acquisizione degli *screenshots* di messaggi *WhatsApp* forniti agli inquirenti da uno dei conversanti non richiede un provvedimento di sequestro del pubblico ministero, in quanto documenta una conversazione alla quale lo stesso soggetto ha partecipato (Sez. 5, n. 11743 del 28/02/2025, Rv. 287746 – 01).

In tale ipotesi, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, non viene in rilievo un profilo di segretezza della corrispondenza tutelabile ai sensi dell'art. 15 Cost., poiché le *chat* non sono state acquisite da soggetti estranei alla comunicazione.

Il Tribunale per il riesame ha, pertanto, fatto corretta applicazione di tali principi, respingendo l'eccezione di inutilizzabilità patologica delle *chat* sul rilievo che esse erano state spontaneamente messe a disposizione degli investigatori da uno degli interlocutori,
 _ , in occasione della sua escussione a sommarie informazioni.

3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 318 cod. pen., possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.

3.1. Il ricorrente rileva che la corruzione è un reato proprio funzionale e richiede che l'atto oggetto del patto illecito rientri nella sfera di competenza del pubblico ufficiale. Diversamente, quando il soggetto si limita a sfruttare il proprio prestigio politico o le proprie relazioni personali per influenzare altri funzionari, può, al più, configurarsi il delitto di traffico di influenze illecite.

Secondo la difesa l'attività contestata consisterebbe esclusivamente in iniziative di carattere politico e relazionale, prive di qualsiasi esercizio o

strumentalizzazione di poteri funzionali propri dell'ufficio ricoperto, per cui i fatti, anche se ritenuti provati, non potrebbero integrare il delitto di corruzione.

3.2. L'art. 318 cod. pen. punisce il pubblico ufficiale che, «per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri», indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

La disposizione incrimina la condotta del pubblico ufficiale che "vende", secondo lo schema del *do ut des*, le proprie funzioni o i propri poteri e non richiede l'individuazione di uno specifico atto dell'ufficio quale oggetto dell'accordo corruttivo.

Essa, dunque, anticipa la soglia di tutela della pubblica amministrazione, colpendo già l'asservimento della funzione agli interessi del privato, prima ancora che tale disponibilità si traduca nel compimento di uno specifico atto.

L'oggetto dell'intesa può, pertanto, essere costituito dalla stessa disponibilità del pubblico ufficiale a orientare l'esercizio futuro della funzione alla cura degli interessi del privato, senza che questi siano necessariamente individuati attraverso il riferimento a un determinato atto. La norma colpisce, in tal modo, l'accordo programmatico mediante il quale il pubblico funzionario si pone a disposizione del privato, prevenendo l'evenienza che tale asservimento possa successivamente tradursi nella concreta deviazione dell'azione amministrativa mediante il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio (punita più severamente dal successivo art. 319 cod. pen.).

Ne deriva che l'art. 318 cod. pen. tutela, già nella fase di esposizione a pericolo, il principio di imparzialità e il corretto esercizio della funzione pubblica, vietando al pubblico ufficiale di ricevere utilità in ragione della funzione esercitata e, specularmente, al privato di corrisponderle quale corrispettivo della disponibilità del funzionario.

Il riferimento all'esercizio dei "poteri" connessi al ruolo amplia il perimetro della condotta punibile oltre quanto strettamente riferibile allo svolgimento delle proprie attività istituzionali e consente di sanzionare la corruzione finalizzata a incidere su attività non di stretta competenza del singolo pubblico ufficiale, quando egli possa avere una concreta influenza proprio in ragione del ruolo rivestito nella Amministrazione di appartenenza.

Dunque, l'atto oggetto del mercimonio deve rientrare o nella sfera di competenza o, comunque, nella sfera di influenza dell'ufficio cui appartiene il soggetto corrotto, di modo che, in relazione ad esso, egli possa esercitare una qualche forma di ingerenza, sia pur di mero fatto (Sez. 6, n. 1245 del 08/06/2023, Alessandri, Rv. 285886 – 02).

Così, si è sostenuto che l'"atto d'ufficio" non deve essere inteso in senso strettamente formale, in quanto esso è integrato anche da un comportamento

materiale (Sez. 6, n. 17586 del 28/02/2017, Pastore e altri, Rv. 269831 - 01), come l'intervento per convincere un collega, abusando della fiducia insita nei rapporti di ufficio.

Ne discende che, ai fini della configurabilità del reato di corruzione, non è determinante che l'atto compiuto o da compiere sia ricompreso nell'ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma è necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene e in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto.

Diversamente nel reato di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-*bis* cod. pen. l'agente, che ben può essere un pubblico ufficiale, vende la sua possibile influenza sul pubblico ufficiale che ha competenza sull'attività di interesse. Il reato sussiste quando il funzionario che agisce non è consapevole del mercimonio del suo ufficio fatto da altri, poiché, in caso contrario, si realizzerebbe la diversa ipotesi di concorso nel delitto di corruzione. E infatti è essenziale che non si sia realizzata, nemmeno a livello di tentativo, la corruzione e ciò sia perché l'articolo 346-*bis* cit. contiene una clausola esplicita di riserva sia perché la stessa definizione della condotta di traffico di influenze esclude che una qualsiasi parte del prezzo possa essere destinata al pubblico ufficiale.

Il problema di distinguere le due fattispecie si pone con particolare evidenza quando il pubblico ufficiale si attivi presso soggetti terzi che conservano la competenza formale sulla decisione: in questi casi occorre stabilire se egli intervenga esercitando, anche informalmente, una potestà o una prerogativa riconducibile al proprio ufficio, ovvero se si limiti a far valere la propria posizione e la propria personale capacità di persuasione.

In altri termini, non è sufficiente accertare che il soggetto abbia "venduto" la propria capacità di incidere sulla decisione altrui, ma occorre stabilire se ciò che egli ha posto a disposizione del privato sia stato il potere funzionale proprio dell'ufficio oppure la sola influenza personale derivante dalla posizione rivestita.

Occorre, cioè, verificare se l'intervento promesso o realizzato costituisca espressione, diretta o indiretta, dei poteri o delle prerogative dell'ufficio, oppure se la carica costituisca soltanto il presupposto fattuale della capacità del soggetto di esercitare influenza su altri pubblici ufficiali. Nel primo caso, il mercimonio investe la funzione pubblica e può integrare la corruzione; nel secondo, viene invece in rilievo la messa a disposizione di una capacità di influenza estranea alla sfera funzionale propria dell'agente, che può, eventualmente, assumere rilievo nell'ambito della diversa fattispecie di cui all'art. 346-*bis* cod. pen.

3.3. Il Tribunale per il riesame ha ritenuto che dal quadro indiziario emerga che il ricorrente ha assunto l'impegno di "risolvere il problema" di Spinosa s.p.a.,

che non aveva i requisiti necessari per l'ottenimento del finanziamento pubblico, sfruttando costantemente il proprio ruolo di Consigliere Regionale e Presidente della Commissione ambiente.

Dopo avere incontrato i fratelli [redacted] avere promesso di «sbloccare l'antipatico inghippo», ha chiesto di essere presentato alla Dirigente regionale competente, dinanzi alla quale si è qualificato quale Presidente della Commissione Ambiente, contestando l'operato dell'ufficio e tentando di impedirne ulteriori approfondimenti istruttori.

Poiché tale iniziativa non ha prodotto il risultato sperato, ha elaborato una diversa strategia, consistente nel sottrarre la competenza sulla procedura di rilascio della VINCA alla Regione per trasferirla alla Commissione comunale di [redacted] ritenuta più facilmente influenzabile. In tale contesto si è attivato per favorire la stipula della convenzione tra i [redacted]

[redacted] e ha mantenuto continui rapporti con amministratori locali e Dirigenti regionali al fine di orientare l'intera procedura amministrativa.

Particolarmente significativa, quale manifestazione del potere di influenza, è, secondo il Tribunale per il riesame, la predisposizione della cosiddetta "nota delle mozzarelle", documento redatto dal ricorrente e personalmente consegnato all'assessorato regionale, pur in assenza di una richiesta dell'ufficio competente. Tale iniziativa viene qualificata come un'interferenza irrituale, finalizzata a ottenere una rivalutazione dei precedenti pareri negativi, nel tentativo di consentire a [redacted] di superare gli ostacoli amministrativi senza attivare la regolare procedura di *screening* ambientale, che avrebbe inevitabilmente evidenziato le criticità del progetto.

Secondo l'ordinanza impugnata, le intercettazioni dimostrano che il ricorrente ha mantenuto un ruolo di costante direzione e coordinamento dell'intera operazione anche dopo il trasferimento della competenza alla Commissione comunale. Vengono richiamate, in particolare, le conversazioni dalle quali emerge la convinzione dei [redacted] che la Commissione avrebbe semplicemente recepito quanto da loro predisposto («mandateci una cosa, diteci cosa dobbiamo scrivere e non ci sono problemi») e, soprattutto, quella in cui [redacted] esasperato per i ritardi, afferma: « [redacted] ti sei preso quest'impegno, risolvi questo problema, vedi questo scemo, vedi questi buttati chi sono, dove cazzo ci hai mandati! ».

3.4. Secondo la ricostruzione del giudice del riesame, dunque, il ricorrente, pur non partecipando direttamente al processo decisionale, ha sfruttato il suo ruolo, prima attivandosi in ambito regionale e, poi, concretamente determinando il contenuto della decisione della commissione comunale.

Nella prima fase, egli ha esercitato, dietro corrispettivo e in attuazione dell'accordo corruttivo, poteri propri della funzione rivestita.

Tale circostanza è di per sé sufficiente a ritenere integrato il quadro dei gravi indizi in ordine al reato di corruzione contestato.

Sarà, invece, oggetto di ulteriore approfondimento il secondo segmento della condotta, nella prospettiva sopra delineata, verificando, cioè, se il ricorrente abbia utilizzato, anche attraverso comportamenti materiali, poteri e prerogative riconducibili alla propria funzione pubblica, ovvero se, una volta esaurita la sfera dei poteri propri, abbia fatto valere esclusivamente la propria autorevolezza e capacità di influenza nei confronti dei pubblici ufficiali chiamati ad assumere la decisione. Solo nel primo caso, infatti, il prezzo dell'intervento può essere riferito all'esercizio della funzione o dei poteri propri, secondo lo schema dell'art. 318 cod. pen.; nel secondo, la condotta deve essere valutata alla luce del diverso paradigma del traffico di influenze illecite.

Allo stato, ai fini della decisione sulla misura cautelare, non è rilevante risolvere tale dubbio di qualificazione, alla luce di quanto detto sul primo segmento di condotta.

3.5. Sotto altro profilo, la difesa contesta sia l'esistenza di un patto corruttivo sia l'astratta configurabilità della cd. corruzione impropria susseguente.

La censura non è fondata.

La corruzione si configura come un contratto sinallagmatico a causa illecita tra corrotto e corruttore, avente ad oggetto la messa a disposizione della funzione o dei poteri del pubblico ufficiale in cambio di denaro o altra utilità. Il reato si perfeziona con l'accordo ovvero con la ricezione dell'utilità e, trattandosi di reato di pericolo, non richiede che si sia concretamente verificato uno sviamento della funzione amministrativa.

È, pertanto, necessario che sia provata l'esistenza di un accordo di scambio, nel quale la prestazione del pubblico ufficiale — consistente nel compimento di specifici atti ovvero nella stabile messa a disposizione della funzione — trovi la propria causa nella dazione o promessa indebita. In tal senso, è stato chiarito che anche lo stabile asservimento del pubblico ufficiale agli interessi personali di terzi è riconducibile all'art. 318 cod. pen., salvo che la messa a disposizione della funzione sia finalizzata (anche) al compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, Bolla).

Nella pratica, la prova diretta dell'accordo è spesso difficilmente acquisibile e deve essere ricostruita attraverso elementi indiziari. Occorre, in ogni caso, individuare con precisione la prestazione del pubblico ufficiale e, soprattutto, verificare l'esistenza del nesso funzionale tra prestazione e controprestazione.

In tale prospettiva, perde rilievo la distinzione, propria della disciplina anteriore alla riforma del 2012, tra corruzione impropria antecedente e susseguente.

La previgente normativa distingueva, infatti, la corruzione finalizzata al compimento di un atto dell'ufficio dalla successiva ricezione della «retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto». Quest'ultima fattispecie ricorreva, tuttavia, soltanto quando l'utilità fosse corrisposta dopo il compimento dell'atto senza che fosse intervenuto anteriormente alcun accordo sulla remunerazione. La stessa formulazione legislativa rendeva evidente tale distinzione, poiché la corruzione antecedente comprendeva tanto la retribuzione già ricevuta quanto quella semplicemente promessa prima del compimento dell'atto («Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa ...»). La corruzione susseguente, dunque, riguardava esclusivamente la remunerazione di un atto già compiuto che non fosse stata previamente pattuita.

Tale distinzione non trova più corrispondenza nella vigente formulazione dell'art. 318 cod. pen.; nell'art. 319 cod. pen., invece, il riferimento al compimento, all'omissione o al ritardo dell'atto vale a descrivere le possibili modalità della condotta, senza attribuire autonoma rilevanza alla successione temporale tra prestazione del pubblico agente e attribuzione dell'utilità.

In definitiva, è irrilevante che la prestazione sia avvenuta dopo, contestualmente o prima di quella del corruttore, poiché ciò che conta è l'esistenza di un nesso sinallagmatico tra di esse, tale che l'una trovi la propria causa nell'altra.

Sarà, poi, questione di accertamento nel caso concreto distinguere l'ipotesi in cui la successiva attribuzione dell'utilità costituisca esecuzione di un accordo, anche intervenuto dopo il compimento dell'attività del pubblico ufficiale, con il quale il privato faccia propria e remunerer l'attività già svolta in suo favore, da quella in cui l'attribuzione assuma i caratteri di una mera liberalità o di una «donazione remuneratoria», rispetto alla quale l'attività del pubblico ufficiale rappresenti soltanto l'occasione dell'elargizione e non la sua causa in senso proprio.

Sotto questo profilo, e con le necessarie cautele derivanti dalla diversità degli istituti, può richiamarsi analogicamente lo schema civilistico della *negotiorum gestio*: così come nella gestione di affari altrui un'attività può essere intrapresa spontaneamente nell'interesse di un soggetto ed essere da questi successivamente fatta propria o ratificata, anche nell'ambito corruttivo l'attività del pubblico ufficiale può precedere temporalmente l'accordo con il privato. Ciò che rileva, tuttavia, è che la successiva attribuzione dell'utilità non si risolva nel mero riconoscimento di un vantaggio ricevuto, ma assuma il significato di controprestazione dell'attività già svolta, venendo così a instaurare *ex post* quel

collegamento sinallagmatico che consente di qualificare l'elargizione come corrispettivo e non come mera liberalità.

Ebbene, come detto, di regola non si dispone di una prova diretta circa la natura dell'attribuzione patrimoniale, per cui la sua qualificazione è normalmente affidata alla ricostruzione indiziaria. Tra gli elementi maggiormente significativi a tale fine assumono rilievo l'entità dell'utilità corrisposta, la sua eventuale sproporzione rispetto a una mera manifestazione di riconoscenza e, più in generale, il rapporto di proporzione tra il valore della prestazione del pubblico ufficiale e quello della controprestazione del privato. Quanto più l'attribuzione presenti consistenza economica e risulti commisurata al vantaggio procurato dall'attività del pubblico agente, tanto più essa può costituire indice della natura corrispettiva dell'elargizione e, dunque, dell'esistenza di un rapporto sinallagmatico; viceversa, la modestia dell'utilità e la sua non correlazione al vantaggio conseguito possono deporre nel senso di una mera liberalità remuneratoria.

Tali elementi, tuttavia, non assumono valore decisivo se considerati isolatamente, dovendo essere apprezzati nel complessivo contesto della vicenda. Rilevano, pertanto, anche la natura e l'intensità dei rapporti pregressi tra le parti, la prossimità temporale tra l'attività del pubblico ufficiale e l'attribuzione dell'utilità, le modalità concrete dell'elargizione, l'eventuale riservatezza o anomalia della dazione e, più in generale, ogni circostanza idonea a chiarire se l'utilità costituisca il corrispettivo dell'attività svolta ovvero una mera manifestazione di riconoscenza. L'accertamento deve, quindi, investire non soltanto il valore economico delle reciproche prestazioni, ma soprattutto il significato causale che l'attribuzione assume nella concreta relazione tra le parti.

In applicazione di tali criteri le doglianze difensive sono infondate.

Secondo l'ordinanza impugnata dal complesso delle indagini svolte emerge che il ricorrente aveva assunto un preciso impegno nei confronti degli imprenditori, per superare l'ostacolo consistente nella mancanza di una autorizzazione amministrativa necessaria per l'ottenimento del finanziamento pubblico.

L'offerta e la successiva accettazione del viaggio, avvenute nel settembre 2023, mentre era ancora in corso l'attività diretta a ottenere il finanziamento, sono valorizzate come espressione concreta di un accordo sinallagmatico già in essere, tanto che il beneficio economico – la cui entità è già un indice altamente significativo – viene descritto come una sorta di "acconto" rispetto all'utilità promessa in cambio dell'impegno assunto da Zannini.

A conferma della perdurante comunanza di interessi tra le parti vengono richiamati anche i successivi complimenti rivolti dal Griffo al Consigliere Regionale, definito «un leone», all'esito positivo della vicenda, nonostante il risultato fosse

6. In conclusione il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso il 15/07/2026.

Il Consigliere estensore
Federica Tondin

Il Presidente
Pierluigi Di Stefano

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

stato raggiunto soltanto dopo avere esaurito l'ufficio regionale originariamente competente.

Sulla base di tali elementi il Tribunale ha concluso nel senso che sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di corruzione, ritenendo che abbia posto stabilmente a disposizione dei fratelli [redacted] il proprio ruolo istituzionale e il proprio potere di interlocuzione con gli uffici pubblici, ricevendo in cambio l'utilità rappresentata dal noleggio dello *yacht*, quale corrispettivo dell'attività svolta per consentire alla [redacted] di ottenere il finanziamento pubblico.

Irrilevante, poi, il fatto che, saputo dell'indagine in corso, l'interessato – secondo la ricostruzione fattuale dei giudici di merito – abbia deciso di saldare personalmente il prezzo del noleggio, trattandosi di condotta successiva alla consumazione del reato, finalizzata esclusivamente a cancellare le tracce dell'accordo corruttivo (pag. 70 ordinanza impugnata).

4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile perché richiede una diversa valutazione del materiale indiziario, che esula dagli stretti limiti del sindacato di legittimità, implicando una serie di valutazioni fattuali (relative allo stato dell'opera, alla capacità produttiva dell'impianto, alla distanza dal sito Natura 2000, al contenuto della documentazione prodotta nel procedimento amministrativo) che non possono trovare accesso in sede di legittimità.

5. Il quinto motivo di ricorso, relativo alle esigenze cautelari, è infondato.

L'ordinanza impugnata ha dato rilievo alla gravità della vicenda e alla spregiudicata familiarità corruttiva nell'esercizio di funzioni pubbliche, rilevando che, nonostante la consapevolezza delle indagini, acquisita in occasione dello sbarco a Capri nell'estate del 2023, l'impegno che il ricorrente aveva con i [redacted] è stato mantenuto, come provato da una conversazione intercettata nel novembre dello stesso anno.

Il Tribunale ha, inoltre, valorizzato la circostanza che il ricorrente ha ripetutamente tentato di condizionare le indagini, avvicinando testimoni e avvalendosi delle captazioni in corso, una volta scoperta la loro esistenza, per preconstituire elementi a discolta.

Quanto al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie ha rilevato che il ricorrente continua a essere un Consigliere Regionale per cui non è decaduto dalla posizione connessa alla sua posizione.

Tale motivazione, logica e immune da vizi, non è efficacemente intaccata dalle argomentazioni sviluppate nel ricorso.